# Fondo Previdenza Semestrale - ANNO LII II SEMESTRE 2014 Aut. Tribunale di Roma n. 9424 del 5 ottobre 1963 Cuotidiani

Periodico previdenziale - Redazione e Amministrazione: Largo Ponchielli, 4 - Roma - Tel. 068842038 - Fax 068540144

# TFR in busta paga, i nuovi meccanismi che ne regoleranno l'attuazione



Per i lavoratori
che ne faranno richista
sarà possibile ricevere
il Trattamento di Fine
Rapporto maturato
annualmente – tutto
o al 50% – nel proprio
cedolino delle
spettanze. Tutto ciò
sarà possibile grazie
a un anticipo bancario
con la "garanzia"
del Fondo INPS

a quota di TFR lorda maturata annualmente verrebbe trasferita − totalmente o al 50 per cento e sempre su base volontaria – in busta paga in soluzione unica, per i lavoratori che scelgono liberamente questa opzione, tramite linee di credito erogate dalle banche. Il Governo Renzi mette a punto e formalizza un primo articolato da inserire in legge di Stabilità, suscettibile di eventuali modifiche durante l'iter parlamentare di approvazione della legge, che prevede il coinvolgimento del sistema bancario e forse anche della Cassa depositi e prestiti. Le aziende continuerebbero ad accantonare il TFR come attualmente previsto, pagando l'importo accantonato alla risoluzione del rapporto di lavoro non più al dipendente, che lo ha già incassato nel corso dell'attività di lavoro svolta, ma alla banca che ha anticipato preventivamente la liquidità alle aziende stesse. In altri termini, non verrebbe modificato l'arti-

Fondo Previdenza Quotidiani

Formula agli amici lettori, alle loro famiglie e alle loro aziende i più fervidi auguri di

Buone Feste

colo 2120 del codice civile che stabilisce che le aziende siano formalmente "titolari" del debito legato all'accantonamento del "salario differito" dei dipendenti in servizio. Semplicemente cambierebbe il creditore finale: non più il lavoratore dipendente ma le banche.

#### **COME FUNZIONA**

le aziende dimensionate sino a 49 dipendenti continuerebbero ad accantonare il TFR con la rivalutazione prevista dalla legge (l'1,5 per cento più il 75 per cento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati) per tutto il personale dipendente che non aveva in precednza optato per il conferimento del TFR matu-

continua a pagina 2

rando ai Fondi Pensione. Questo costo verrà poi versato dalle aziende alle banche al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per il sistema bancario (da solo o insieme a Cassa depositi e prestiti come già scritto sarà da vedere) questo prestito sarebbe "risk free" poiché, nel caso di insolvenza dell'azienda, la banca che ha erogato la linea di credito per il TFR in busta ai dipendenti, potrebbe richiedere l'intervento del fondo di garanzia INPS alimentato con il contributo dello 0,2 per cento totalmente a carico delle aziende. Stessa logica vale per le aziende con 50 o più dipendenti in servizio, che già versano gli accantonamenti TFR del personale che non abbia optato per i fondi pensione al Fondo Tesoreria gestito sempre da INPS: l'anticipo bancario nulla muterebbe sui flussi imprese-INPS e le banche incasserebbero la liquidità di anno in anno maturata nel Fondo Tesoreria alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le quote TFR monetizzabili in busta paga dai lavoratori sa-

#### Il peso del TFR paragonato ai flussi della Previdenza Complementare

a "liquidazione" pesa 5 miliardi ogni anno. Pre**d**cisamente ammonta a 5,1 miliardi di euro la quota di TFR all'interno dei complessivi 11,9 che nel 2013 è stata "inoculata" dai lavoratori dipendenti privati nel sistema dei fondi pensione e dei pip (piani di investimento previdenziale). Un'eventuale deviazione del flusso annuale, come possibile effetto della descritta operazione prospettata nel disegno di legge Stabilità per il 2015 sul TFR in busta paga, potrebbe seriamente mandare in tilt le strategie dei gestori delle forme di previdenza complementare. Analizzando più in profondità i dati Covip, segnaliamo che sono i fondi pen-

sione negoziali, come il Fondo Casella, istituiti dalla contrattazione nazionale di categoria, quelli che beneficiano maggiormente dei flussi annuali di TFR (4,23 miliardi di euro).

Alla fine dello scorso anno, erano 6,2 milioni gli iscritti a forme pensionistiche complementari; al netto delle uscite, quindi, l'incremento delle adesioni rispetto all'anno precedente è stato del 6,1 per cento. «Dal 2007 – si legge nel documento Covip sui principali dati statistici del sistema della previdenza integrativa – anno di avvio della riforma, i lavoratori che hanno aderito sulla base del conferimento tacito del TFR sono risultati

circa 231.000, l'8 per cento del totale dei nuovi iscritti del settore privato»

#### **VINCONO I PIP**

Le nuove adesioni alla previdenza integrativa premiano soprattutto i pip nonostante i maggiori costi commissionali di queste forme rispetto alle altre forme negoziali: nel 2013 gli aderenti sono stati 2,1 milioni, in crescita del 19 per cento sul 2012. Sommando anche i "vecchi" pip (precedenti al 1993), tale forma di investimento concentra 2,6 milioni di iscritti, il 42 per cento dell'intero sistema della previdenza complementare. Il meccanismo del TFR in busta paga, ove approvato, avrebbe anche un grave impatto su veri e propri protagonisti "industriali" quali sono le grandi compagnie di assicurazione.

rebbero quelle relative al periodo marzo 2015 giugno 2018. Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio in cui la scelta potrà riguardare sia i lavoratori già occupati che i nuovi assunti. Si

# Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo 703 dei Fondi Pensione

Il provvedimento è un decreto ministeriale approvato il 2 settembre 2014 ma nell'ambiente previdenziale è più noto come "nuovo 703": il riferimento è al vecchio strumento normativo.

Il nuovo decreto ministeriale rende meno stringenti alcuni limiti quantitativi e qualitativi posti in precedenza ai fondi pensione, armonizzando la normativa italiana a quella europea. Il decreto conferisce alle forme pensionistiche complementari una maggiore flessibilità gestionale.

Un'aumentata discrezionalità che dovrà essere commisurata all'adeguatezza della struttura e della strategia di investimento e sarà consentita solo laddove il fondo si avvalga di professionalità e modelli organizzativi e



gestionali adeguati al rischio che l'investimento comporta. L'obiettivo principale resta la tutela dell'aderente in un'ottica di sana e prudente gestione. Per quanto riguarda i potenziali conflitti di interessi, non sarà più

sufficiente la mera dichiarazione che un conflitto esista, ma viene prevista anche una gestione dello stesso, quindi si richiede un obbligo di prevenzione, gestione e controllo con adeguate misure organizzative. presume che il ventaglio di possibilità offerto ai lavoratori del settore privato non sarà certamente illimitato. Si ipotizza che la regolamentazione preveda un termine fisso (ad esempio due mesi) entro cui il lavoratore deve esercitare la propria scelta e che, ove tale opzione non venga esplicitamente manifestata, il TFR continui a seguire la destinazione derivante dall'applicazione del decreto legislativo 252/2005 (al fondo pensione o all'azienda o anche al Fondo Tesoreria INPS in ragione alla dimensione dell'impresa). Sulla monetizzazione in busta paga del TFR peseranno l'Irpef e anche le addizionali regionali e comunali. Il Governo Renzi, infatti, sembrerebbe orientato nell'applicare la tassazione ordinaria IRPEF sull'operazione TFR in busta paga, in luogo della tassazione separata, con imposta calcolata sulla base dell'aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni. Il testo del disegno di legge di Stabilità prevede che sia un decreto del Presidente del Consiglio che detterà le regole dell'intero sistema (scelta dei lavoratori, operatività del Fondo di garanzia eccetera).



#### NEL 2015 PENSIONI RIVALUTATE DELLO 0,3%

Pubblicato in «Gazzetta ufficiale» il decreto del ministero dell'Economia del 20 settembre 2014, con il quale si è stabilito il valore provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2015 pari allo 0,3%.

È stato inoltre definito il valore di rivalutazione definitivo per il 2014, fissato all'1,1% in luogo dell'1,2%, applicato in via provvisoria finora. Pertanto ad inizio del 2015, i pensionati INPS dovranno restituire parte della pensione incassata. Nel corso delle prossime settimane, l'INPS emanerà una circolare esplicativa in cui saranno indicate le modalità del recupero riguardante il 2014, oltre le altre indicazioni sul conteggio della rivalutazione provvisoria delle pensioni per il 2015.

Quale effetto delle indicazioni contenute nel decreto, il valore definitivo del trattamento minimo per il 2014 è di 500,88 euro, mentre quello dell'anno prossimo sarà di 502,38 euro.

#### FUTURI PENSIONATI, INPS SENZA "BUSSOLA"

Con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, avvenuta ormai 19 anni fa ad opera della riforma Dini (legge 335/95), i 22 milioni di iscritti all'INPS avrebbero dovuto ricevere le stime sul futuro importo di pensione liquidato con il nuovo meccanismo di calcolo meno favorevole rispetto al precedente sistema retributivo. La c.d. "busta arancione", contenente le informazioni sulla futura pensione dell'iscritto all'INPS, ad oggi - però - non ha ancora visto la luce. Nel corso degli anni, tutti i Governi, di qualsivoglia colore politico, hanno fatto la medesima promessa: «Manderemo al più presto la busta arancione con le informazioni sulla pensione». Adesso sembrerebbe che la busta arancione stia per arrivare nelle case degli italiani. Il Commissario INPS Tiziano Treu, in una sua recente intervista concessa alla carta stampata, ha annunciato che entro fine anno l'istituto fornirà tali informazioni, ma «gradualmente» privilegiando preventivamente «i lavoratori più vicini alla pensione».

#### IN EUROPA INFORMAZIONE DOPPIA

Svezia, Danimarca, Olanda, Norvegia e Lettonia sono le nazioni europee che forniscono le informazioni più dettagliate ai futuri pensionati: almeno una volta l'anno per i paesi scandinavi, mentre i lettoni sanno nel dettaglio quanto riceveranno di pensione quando lasceranno il posto di lavoro. Ma qui non parliamo solo ed esclusivamente della "fantomatica" busta arancione, perché nei suddetti paesi il cittadino, futuro pensionato, ottiene informazioni complete sia sulla pensione pubblica che su quella complementare-integrativa. «In queste nazioni, i sistemi informatici di primo e secondo pilastro si parlano fra loro - afferma Francesco Griganti, direttore di Aeip, associazione degli enti previdenziali europei con sede a Bruxelles -. Busta arancione o account informatico consentono di ricevere informazioni integrate e complete sulla pensione futura». In particolare, in Olanda l'accesso informatico consente di monitorare quotidianamente l'evoluzione del futuro assegno pensionistico. L'Inps è molto evoluta dal punto di vista informatico, eppure a tutt'oggi non fornisce tali informazioni ai propri

# IL CALO DEL PIL ABBATTE IL MONTE CONTRIBUTIVO DELLE FUTURE PENSIONI

Per la prima volta dall'entrata in vigore della legge 335/1995 (la riforma Dini), i contributi versati non verranno rivalutati da INPS. Anzi, dal "salvadanaio pensionistico" dell'INPS verranno tolti dei soldi. Il tasso di capitalizzazione per il 2014, calcolato dall'Istat sulla base della serie storica del Pil negli ultimi 5 anni, utilizzato da INPS per la rivalutazione dei montanti contributivi, sarà negativo: -0,1927. Il Pil, infatti, non cresce dal secondo trimestre del 2011; si sconta soprattutto il tonfo avvenuto del 2009, anno in cui si è registrato un -5,5%.

Il 27 ottobre scorso, il ministero del lavoro e Istat hanno inviato al ministero dell'Economia, INPS e Casse di previdenza una nota scritta nella quale si sancisce il dècalage descritto; il coefficiente negativo, sottolinea la nota, è l'effetto «...della dinamica negativa del Pil nominale nel periodo considerato». Ma questo in concreto cosa significa? Esempio: gli ipotetici 10 mila euro versati nel corso dell'attività lavorativa andranno moltiplicati per 0,998073, con il risultato di 9 mila 980,73 euro, che certifica il calo del montante contributivo pari a 19,27 euro. L'applicazione del coefficiente negativo riguarda tutti e non solo coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 1995. La riforma Monti – Fornero (legge 212/2012) ha infatti modificato la riforma Dini stabilendo l'applicazione del metodo contributivo per tutti - pro rata temporis – per i contributi versati dal 2012 in poi.

#### DOMANDE ON LINE PER LA SESTA SALVAGUARDIA

I lavoratori "esodati", che per accedere alla sesta procedura di salvaguardia devono inviare la domanda presso le competenti direzioni territoriali del lavoro (DTL), per accelerare i tempi possono inoltrare una richiesta anche all'INPS. Con il messaggio 8838 del 18 novembre 2014, l'INPS ha reso noto la disponibilità delle nuove applicazioni per l'acquisizioni delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o vecchiaccia per la salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014. In attesa della pubblicazioni delle disposizioni tecniche operative, l'INPS precisa che il nuovo strumento sarà disponibile on line per i patronati e anche direttamente per i cittadini. Viene inoltre fatto presente che, per anticipare la verifica dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della salvaguardia, la domanda di accertamento del diritto può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell'istanza alle DTL, tenendo presente che l'invio ad INPS si aggiunge e non si sostituisce a quello verso la DTL. La nuova procedura riguarda anche i salvaguardati che devono essere gestiti solo dall'INPS, come i lavoratori soggetti a mobilità ovvero autorizzati alla contribuzione volontaria.

#### **ANTICIPAZIONE**

L'anticipazione consiste nell'erogazione di una parte di quanto l'aderente ha versato al fondo pensione prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. L'anticipazione può essere richiesta per soddisfare specifiche esigenze dell'iscritto al fondo pensione. Il decreto legislativo 252/2005 prevede anticipazioni fino ad un massimo del 75% per spese sanitarie connesse a gravi motivi di salute dell'iscritto, del coniuge e dei figli; decorsi otto anni di iscrizione al fondo pensione, l'iscritto può richiedere l'anticipazione fino ad un massimo del 75% della posizione individuale maturata per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione. L'iscritto ad un fondo pensione, sempre decorsi otto anni di iscrizione, può chiedere l'anticipazione sino ad un massimo del 30% per altre esigenze personali.

#### **RISCATTO**

È la prestazione erogata in un'unica soluzione all'iscritto, prima del pensionamento ed in presenza di alcune situazioni personali. Si ha il riscatto parziale (50%) per eventi quali l'inoccupazione per i periodi compresi fra i 12 e i 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. È possibile anche il riscatto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione previsti negli statuti o nei regolamenti.

#### TRASFERIMENTO

È la facoltà riconosciuta all'iscritto ad una determinata forma pensionistica complementare di trasferire la propria posizione individuale. In caso di nuova attività lavorativa, il trasferimento può avvenire in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione); può avvenire anche per via volontaria, decorsi due anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Il trasferimento non comporta tas-

### Glossario della Previdenza Integrativa

sazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica complementare di precedente appartenenza.

#### ISC

L'indicatore sintetico dei cosi fornisce ai potenziali aderenti ad una forma pensionistica complementare l'immediata incidenza dei costi sulla posizione individuale maturata dall'aderente durante la fase di accumulo.

#### **TFR**

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma che il datore di lavoro liquida al lavoratore (è nota anche come "liquidazione") quando si chiude, per qualunque motivo – dimissioni, licenziamento, pensionamento - il rapporto di lavoro. Dal punto di vista giuridico, il TFR è disciplinato dal codice civile, art. 2120, e dal contratto di lavoro. Si tratta, per il lavoratore, di una retribuzione differita, da incassare a fine rapporto e che resta nel frattempo nella disponibilità del datore di lavoro. Con la prima riforma organica della previdenza complementare - il decreto legislativo 124 del 1993- venne sta-

bilita una rigida distinzione tra vecchi lavoratori, assunti per la prima volta prima della sua entrata in vigore (precisamente, con una posizione nella previdenza obbligatoria al 28 aprile 1993, che nel gergo tecnico si definiscono vecchi iscritti) e giovani lavoratori assunti dopo (nuovi iscritti). Per i vecchi iscritti l'adesione ad un fondo pensione comportava il conferimento solo di una quota del TFR maturando, secondo aliquote percentuali stabilite dagli accordi istitutivi della forma pensionistica complementare considerata. Per i secondi, i c.d. nuovi iscritti, l'adesione al fondo pensione comportava il versamento al fondo dell'intera quota del proprio TFR maturando. Con il secondo testo organico di riforma della previdenza complementare, il decreto legislativo 252 del 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, si è voluto dare nuovo impulso alla previdenza integrativa, cercando accrescere il numero di adesioni, ferme allora a poco più di un milione (il 14% dei potenziali aderenti).

#### **BENCHMARK**

Un insieme di titoli dello stesso

la Borsa di Milano o di tipo diverso come le azioni italiane e i Btp in circolazione, costituiscono un portafoglio finanziario. Il suo valore è il prezzo del portafoglio. Il prezzo del portafoglio non è altro che la somma dei singoli titoli che lo compongono, mentre il rendimento atteso del portafoglio è la media ponderata dei rendimenti attesi dei singoli titoli, usando come pesi la quota di ciascun titolo sul valore totale del portafoglio. Ma se il portafoglio è un paniere di titoli, omogenei o di tipo diverso, si può costruire il relativo indice di prezzo del paniere che, al pari dell'indice Istat dei prezzi al consumo, segnala l'andamento del prezzo del paniere. Un mercato azionario è un tipico esempio di portafoglio di riferimento (benchmark). Esso include tutti i titoli azionari quotati su una certa Borsa (Milano, Londra, Parigi, Francoforte, New York, Tokyo) e si pone come confronto naturale per i portafogli azionari realmente costruiti dai gestori. Mediante un benchmark, invece di considerare separatamente i singoli titoli di un mercato (decine di migliaia a livello planetario) si considera quel mercato (o settore o classe di livello mondiale) in modo aggregato, come un megatitolo, usando il relativo indice per seguire l'andamento del suo valore. Analogamente si può costruire un paniere di indici (benchmark composto) per rappresentare un portafoglio diversificato su più mercati finan-

tipo come le azioni quotate nel-

# Contratti di solidarietà con regole semplificate

on la circolare 28/2014, il ministero del Lavoro detta nuove indicazioni per le aziende che stipulano contratti di solidarietà (Cds) di tipo b (la solidarietà difensiva), per accedere al contributo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 148/93. Tra le nuove indicazioni impartite, una riguarda il possibile prolungamento del Cds. L'accordo sindacale, con cui si perfezione la prosecuzione, non deve prevedere l'intero periodo di utilizzo, ma è sufficiente che si raccordi funzionalmente al pre-

cedente. Il ministero ha inoltre precisato quale sia la cornice del vincolo obbligatorio consistente nella cosiddetta congruità del Cds. All'indomani della pubblicazione della precedente circolare ministeriale in materia di Cds difensivi (la circolare 26/2014) si era evidenziato un cambio di rotta in relazione al calcolo della percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro che si considera congrua se non supera il 60% dell'orario contrattuale, per ogni singolo lavoratore su base annua.

Nell'ipotesi in cui tale parametro non sia rispettato, la nuova circolare 28 stabilisce che il contributo verrà erogato all'azienda con gli opportuni adeguamenti.

**9** impignorabile la sola quota di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alla sue esigenze di vita.

La Corte di cassazione, con la sentenza 24536/2014 depositata il 18 novembre, riprendendo l'orientamento precedentemente espresso anche dalla Corte costituzionale nel 2002 (sentenza 506), ha ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente un minimo vitale. Ed infatti l'articolo 38 della Costi-

tuzione prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccu-



pazione involontaria. Il Dpr 180/1950 (testo unico sulla disciplina dei pignoramenti e cessioni) prevede la non pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio dei pubblici dipendenti e delle pensioni. La ratio della nor-

blico impiego, dall'intento del legislatore costituente di tutelare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, che poteva essere turbato dalla scarsa tranquillità economica dell'im-

ma muoveva, più che dalla natura

pubblicistica del rapporto di pub-

piegato pubblico che si vedeva pignorato il proprio stipendio. Tuttavia alla luce degli interventi normativi succedutosi nel tempo e all'orientamento giurisprudenziale conseguentemente maturato, gli stipendi e le pensioni, pubbliche o private che siano, sono ritenute pignorabili nei limiti del quinto, elevato a un terzo nel caso in cui il pignoramento derivi da causa di alimenti dovuti per legge. La Corte ha anche rilevato l'inerzia del legislatore ordinario nella individuazione in concreto della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato. Pertanto, in difetto di interventi tesi a colmare tale vuoto, la valutazione non può che essere effettuata discrezionalmente dal giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in Cassazione se logicamente e congruamente motivata. Secondo alcuni tribunali un parametro idoneo di riferimento potrebbe essere il minimo fissato dalla legge finanziaria del 2002 (516 euro mensili adeguate al tasso di inflazione ISTAT), il quale esprimerebbe una sorta di presunzione di legge circa l'individuazione del reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto.

beneficio dei nuovi iscritti al Fondo Casella descriviamo brevemente le tre linee di investimento del Tfr (garantita, bilanciata e dinamica) e, di seguito, il rispettivo andamento dalla data di costituzione multicomparto **TFR** de1 (3/4/2008) sino al 30 ottobre 2014, come trasmessoci dal gestore stesso. Le suddette linee si differenziano per il rischio finanziario che varia da una opzione più marcatamente speculativa (dinamica) ad un'altra di massimo livello prudenziale (garantita), passando per una linea intermedia (bilanciata). Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata può scegliere l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali.

Comparto garantito: la gestione realizza un rendimento minimo garantito annuo oltre la restituzione del capitale investito. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio ed età

#### La gestione multicomparto **TFR affidata alla Duemme Sgr**

anagrafica prossima alla pensione. Eventuali perdite subite, infatti, non potrebbero essere ripianate stante la prossimità temporale del pensionamento.

Comparto bilanciato: La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni).

Comparto dinamico: La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con elevate propensioni al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale (30/35 anni) per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale, pertanto, per un soggetto giovane.

Pertanto, è importante sottolineare come l'obiettivo della gestione finanziaria delle linee non

garantite, ossia quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr prevista dalla legge, sia prefissato per un arco temporale di medio e lungo periodo.

Ricordiamo, infine, che come ampiamente descritto nella nota informativa, inviata a tutti i nuovi iscritti e sempre reperibile sul sito istituzionale del Fondo, la tassazione del TFR conferito alla previdenza complementare gode di un **trattamento fiscale** particolarmente favorevole all'iscritto rispetto a quello lasciato in azienda: si va da un minimo del 9% ad un massimo del 15% (con l'eccezione dei riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione e delle anticipazioni per motivazioni generiche e per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione che comunque sono tassati con aliquota fissa al 23%).

Andamento del comparto

#### **GARANTITO**

Per quanto concerne il comparto garantito il Monte dei Paschi S.p.A. ha stipulato una polizza collettiva, emessa dal Monte dei Paschi Vita S.p.A., allo scopo di garantire comunque la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo garantito del 2,25% annuo.

Nel corso del 2014 il comparto ha evidenziato un andamento in linea con quello registrato lo scorso anno e comunque in linea con il 2,25% annuo garantito.

#### Andamento del comparto **BILANCIATO**

Il comparto bilanciato al 31 ottobre, ultimo dato disponibile, ha registrato un rendimento lordo da inizio anno del 5.67%.

#### Andamento del comparto DINAMICO

La linea finanziaria dinamica per la sua stessa natura, come sopra esposto, più speculativa (pertanto più rischiosa) al 31 ottobre del 2014 aveva segnato un rendimento del 5,71% in linea anch'essa con l'andamento positivo dei mercati finanziari azionari dell'anno.